



***COMUNE DI CAMPONOGARA***

*Città Metropolitana di Venezia*

***REGOLAMENTO***

*Mercatino dell'Antiquariato  
e delle cose usate*

## **Art. 1**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Mercatino dell'antiquariato e delle cose usate che si svolge ogni prima domenica del mese nel Comune di Camponogara.

L'esercizio delle attività nell'ambito del Mercatino è disciplinato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dalla Legge della Regione del Veneto 6 aprile 2001, n. 10 e dalle relative disposizioni di attuazione contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale 20 luglio 2001, n.1902 e 9 novembre 2001, n. 2956, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia

## **Art. 2**

### **Tipologia del Mercatino**

Il Mercatino ha come oggetto la vendita di cose vecchie, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe d'epoca, oggetti da collezione e oggetti di antiquariato.

## **Art. 3**

### **Ubicazione del Mercatino, spazi consentiti e criteri di preminenza**

L'area destinata al Mercatino, indicata in planimetria, comprende l'intera area di Piazza Mazzini di Camponogara.

Il Mercatino è costituito da n. 60 posteggi di cui n. 30 riservati agli Operatori Professionali e n. 30 destinati agli Operatori non Professionali (Hobbisti) di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 4, della L.R. 06.04.2001, n.10 come indicato nella planimetria allegata al presente regolamento.

Tutti i posteggi hanno una superficie di 12 mq. (3,00 x 4,00).

Lo svolgimento del mercatino deve aver luogo nel massimo rispetto delle cerimonie istituzionali coeve nel tempo e nello spazio previste nella medesima area e nello stesso orario o parte di orario; con chiara preminenza di quelle di natura squisitamente istituzionale. A tal fine anche in sede di planimetria dell'area, l'ufficio comunale competente stabilisce misure di distanziamento tra le due tipologie di eventi, tali per cui si evinca sempre e comunque la maggior rilevanza delle cerimonie istituzionali.

## **Art. 4**

### **Giorni e orari**

Il Mercatino ha cadenza mensile e si tiene ogni prima domenica del mese.

L'orario di apertura al pubblico del Mercatino è dalle ore 7,00 alle ore 19,00.

## **Art. 5**

### **Gestione del Mercatino**

La gestione del Mercatino può essere affidata a soggetti privati o ad associazioni di categoria nel rispetto del presente regolamento e secondo quanto stabilito in apposita Convenzione con il Comune.

## **Art. 6**

### **Requisiti di partecipazione**

Al Mercatino dell'antiquariato possono partecipare Operatori aventi i requisiti di legge necessari e cioè:

- a) Operatori su aree pubbliche titolari di autorizzazione di cui all'art. 3 della L.R. 06.04.2001, n. 10 che esercitano l'attività in modo professionale;
- b) Hobbisti, ossia Operatori Non Professionali che vendono beni rientranti nella propria sfera personale o collezionati in modo del tutto sporadico ed occasionale e per non più di sei volte nel corso di un anno solare, in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. 06.04.2001, n. 10. Può essere considerato operatore non professionale, al fine della partecipazione al Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, anche chi esercita professionalmente un'attività commerciale concernente prodotti diversi da quelli elencati all'art. 2.

Gli Operatori del Mercatino sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al presente regolamento, alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributi, fiscali e di pubblica sicurezza.

#### **Art. 7**

##### **Specializzazione merceologica**

Gli Operatori Professionali presenti sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al precedente art. 2 e più precisamente:

- Oggetti di Antiquariato (si intendono oggetti di antiquariato i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di 100 anni di età);
- Cose antiche o usate non di valore esiguo (TULPS artt. 126 e 128 e artt. 242 e 247 Regolamento TULPS) quali ad esempio: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti, statue per giardini ed elementi di architettura;
- Cose usate in genere compresi abbigliamento, casalinghi, ecc.;
- Oggetti da collezione quali: filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
- Libri, riviste, fumetti, stampe, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti ed autografi, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie;

Gli Hobbisti potranno porre in vendita i seguenti beni rientranti nella loro sfera personale e di valore esiguo: cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, libri, fumetti, stampe, oggetti da collezione.

Gli Hobbisti, ai sensi dell'art. 9, comma 10, della L.R. n. 10/2001, non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 114/1998.

È comunque vietata per entrambi la vendita e l'esposizione di strumenti da punta o da taglio, armi ed esplosivi.

Tutti gli Operatori devono esporre il prezzo di vendita nei prodotti offerti al pubblico, in modo chiaro e ben leggibile mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

#### **Art. 8**

##### **Assegnazione posteggi agli Operatori Professionali**

L'assegnazione dei posteggi agli Operatori Professionali avviene in conformità a quanto previsto dalla L.R. 06.04.2001, n. 10 e dalla D.G.R. n. 2956 del 09.11.2001.

Agli Operatori Professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale su aree pubbliche (in via esemplificativa: autorizzazione, criteri di priorità, assenze, revoca, subingresso, partecipazione dei precari ecc.).

#### **Art. 9**

##### **Assegnazione posteggi agli Hobbisti**

Gli Hobbisti che intendono partecipare al Mercatino faranno istanza almeno trenta giorni prima della domenica di mercato.

È possibile presentare un'unica richiesta per l'intero anno con un massimo di sei volte che devono essere chiaramente individuate.

L'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza nel rispetto del numero di posteggi a disposizione.

In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze in quel Mercatino avuto riguardo al medesimo anno in corso, oppure a quello precedente ove nell'anno in corso non si sia svolto alcun Mercatino. In subordine si procederà mediante sorteggio. Verificata la regolarità delle singole domande l'Ufficio competente redigerà una graduatoria mensile sulla base delle preferenze espresse dall'operatore e seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse a cui farà fede il numero di protocollo della domanda. La graduatoria, se necessario, sarà aggiornata prima di ogni domenica di mercato.

L'operatore non professionista, regolarmente inserito in graduatoria, che non abbia potuto partecipare al Mercatino, anche se l'assenza è dovuta ad un giustificato motivo, non ha diritto a recuperare la mancata presenza partecipando ai Mercatini che si tengono nei mesi successivi. Può comunque, presentare una nuova domanda secondo le modalità di cui al presente articolo. La ripetuta partecipazione al Mercatino non dà all'operatore non professionista alcun diritto di priorità.

#### **Art. 10**

##### **Concessione temporanea dei posteggi agli Operatori Professionali e agli Hobbisti**

I posteggi riservati agli operatori professionali che risultassero liberi alle ore 7.30 nel giorno di mercato, saranno assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantano il più alto numero di presenze nel mercato stesso.

Per quanto non previsto si richiamano le modalità indicate all'art. 6 della Parte III della D.G.R. n. 2113/2005.

I posteggi riservati agli Hobbisti che risultassero liberi alle ore 7.30 nel giorno di mercato, saranno riassegnati temporaneamente agli Hobbisti, in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lett. a) della L.R. 06.04.2001, n. 10, secondo l'ordine di precedenza dato dalla graduatoria di priorità (per coloro che hanno presentato domanda di partecipazione).

Successivamente l'assegnazione avverrà per sorteggio e comunque nel rispetto del numero massimo di posteggi previsti.

Per quanto non previsto si richiamano le modalità indicate nella D.G.R. n. 2956 del 09.11.2001.

È vietata l'occupazione dei posteggi riservati agli Operatori Professionali da parte degli Hobbisti e viceversa.

#### **Art. 11**

##### **Disposizioni generali per gli Operatori Non Professionali**

La partecipazione al Mercatino degli operatori non professionali che vendono beni ai consumatori in maniera occasionale è vincolata al possesso ed all'esibizione del Tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. 06.04.2001, n. 10, di cui è obbligatoria l'esposizione.

È altresì obbligatoria l'esposizione del prezzo di vendita dei prodotti offerti e la disponibilità per tutta la durata del mercato, dell'elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti che si intendono porre in vendita, debitamente timbrato dal Comune. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore per eventuali controlli.

Durante l'orario di svolgimento del Mercatino, il Comune di Camponogara con il proprio personale, esegue i controlli e procede ad annullare, tramite l'apposizione del timbro comunale e l'indicazione della data, l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionista.

L'attività di controllo e la vidimazione dei cartellini degli operatori non professionisti precede l'attività di controllo degli operatori professionisti.

L'operatore non professionista, ammesso a partecipare al Mercatino, deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi.

Gli operatori non professionisti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale, di cui al D.Lgs 114/98, e non possono vendere beni di valore superiore a Euro 258,23..

Non si applicano agli operatori non professionisti le disposizioni, di cui all'art. 128 del R.D. 773/31 "Approvazione del Testo Unico delle leggi di P.S."

#### **Art. 12**

##### **Norme comuni**

Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce posta in vendita.

L'occupazione del posteggio potrà avvenire un'ora prima dell'orario di inizio delle attività con l'obbligo del rispetto dello spazio assegnato.

È obbligatorio lo sgombero dei veicoli adibiti al trasporto della merce entro le ore 7,00.

Il posteggio non deve essere abbandonato prima delle ore 18,00, fatti salvi i casi di eventi eccezionali o maltempo.

Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.

Al termine del mercatino ogni operatore deve sgomberare e pulire il posteggio assegnato, e avere cura di non abbandonare o depositare eventuali rifiuti, specie se ingombranti, nei cestini pubblici

Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è ad esclusivo carico dell'operatore.

Il titolare del posteggio non può dare in uso né dividere il posteggio stesso con altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. E' vietato inoltre lo scambio del posto fra assegnatari e assumere in carico merce in conto vendita di altri operatori sprovvisti di concessione.

È vietato, da parte degli operatori, assumere comportamenti che arrechino turbativa al regolare svolgersi del Mercatino.

È vietato l'utilizzo di strumenti per l'amplificazione e la diffusione dei suoni

È vietato il commercio in forma itinerante all'interno dell'area prevista per l'effettuazione del mercato.

Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di aree pubbliche e per lo smaltimento dei rifiuti come indicato nel Regolamento Comunale vigente.

### **Art. 13**

#### **Gestione del Mercatino – Controlli**

Compete al Comune l'esercizio del potere amministrativo e l'attività di vigilanza e controllo, con particolare riferimento al rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui agli artt. 9 e 3 della L.R. n. 10/2001 e alla timbratura sia dei Tesserini degli Hobbisti partecipanti e contestualmente anche dell'elenco della merce posta in vendita.

Il Comune provvederà alla verifica della documentazione autorizzativa dei partecipanti ai mercatini dell'antiquariato e dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.

Il Comune – prima del controllo previsto per gli Operatori Professionali – è tenuto ad eseguire l'attività di controllo e ad annullare l'apposito spazio sul Tesserino di ogni operatore non professionale, apponendo la data di partecipazione ed il timbro del Comune; i timbri vanno apposti anche nell'elenco dei beni.

### **Art. 14**

#### **Sanzioni**

La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in materia di commercio e pubblica sicurezza, tributaria e fiscale.

Salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalla legislazione nazionale o regionale vigente in materia, la violazione delle norme di comportamento e degli obblighi contenuti nel presente regolamento è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 (Euro cinquanta/00) ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre a comportare, in caso di recidiva, la decadenza della concessione e l'immediato allontanamento dal Mercatino.

Per gli Operatori Non Professionali la violazione alle norme previste dall'art. 9 della L.R. n. 10/2001 è punita con la sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 1.032,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce (art. 9, comma 6, L.R. 10/2001).

Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella Legge 24.11.1981, n. 689.

### **Art. 15**

#### **Norma finale**

Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento alla L.R. 06.04.2001, n. 10 del e le disposizioni attuative di cui alla D.G.R. n. 2956 del 09.11.2001.

\* \* \*

**REGOLAMENTO**  
**DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO**  
**E DELLE COSE USATE**

**INDICE**

Art. 1 Oggetto.....	1
Art. 2 Tipologia del Mercatino.....	1
Art. 3 Ubicazione del Mercatino, spazi consentiti e criteri di preminenza .....	1
Art. 4 Giorni e orari.....	1
Art. 5 Gestione del Mercatino .....	1
Art. 6 Requisiti di partecipazione.....	1
Art. 7 Specializzazione merceologica .....	2
Art. 8 Assegnazione posteggi agli Operatori Professionali.....	2
Art. 9 Assegnazione posteggi agli Hobbisti .....	2
Art. 10 Concessione temporanea dei posteggi agli Operatori Professionali e agli Hobbisti.....	3
Art. 11 Disposizioni generali per gli Operatori Non Professionali .....	3
Art. 12 Norme comuni .....	3
Art. 13 Gestione del Mercatino – Controlli.....	4
Art. 14 Sanzioni .....	4
Art. 15 Norma finale .....	4